

**OGGETTO:** Diniego alla Società “ Centro Cardiologico S.r.l.”, che gestisce il presidio ambulatoriale sito in viale Unità d'Italia, 38 - Formia (LT), dell'autorizzazione al trasferimento dell'accREDITAMENTO della branca medica di Cardiologia, autorizzata e accreditata, dalla sede di viale Unità d'Italia, 38 - Formia (LT) alla sede di via Napoli, 15/17 – Aprilia (LT).

### **IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**

#### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accREDITAMENTO definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- l'Atto di Organizzazione n. G12845 del 21/09/2017 recante: *“Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accREDITamenti della Direzione regionale Salute e politiche sociali”*;
- il Decreto Dirigenziale n. G12917 del 25/09/2017 recante: *“Art. 166 del r.r. n. 1/2002. Conferimento di delega al dirigente ad interim dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accREDITamenti della Direzione regionale Salute e politiche sociali”*;

#### **PREMESSO che:**

- con Decreto del Commissario ad Acta n. U00227 del 06/06/2013 è stata confermata al presidio ambulatoriale gestito dalla Società “Centro Cardiologico S.r.l.”, sito in viale Unità d'Italia, 38 - Formia (LT), l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO definitivo per la sola attività di “Cardiologia”;
- con Determina n. G01997 del 07/03/2016 è stato autorizzato il presidio poliambulatoriale gestito dalla Società “Centro Cardiologico S.r.l.”, sito in Via Napoli, 15/17 – Aprilia (LT), per le seguenti attività mediche specialistiche : Cardiologia, Medicina dello Sport, Ortopedia e Traumatologia, Endocrinologia, Scienza dell'Alimentazione e Dietetica, Ematologia, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Allergologia ed Immunologia Clinica, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Dermatologia e Venerologia, Medicina Fisica e Riabilitazione;

**CON** istanza del 18/04/2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 266323 del 25/05/2017, il rappresentante legale della società “Centro Cardiologico S.r.l.” ha chiesto *“il trasferimento dell'accREDITAMENTO dal presidio di Formia Viale Unità d'Italia, 38 in favore del presidio di Aprilia via Napoli 15/17 per la medesima branca medica: Cardiologia”*;

**CON** nota prot. n. 398551 del 01/08/2017 questa amministrazione ha rappresentato alla Società “Centro Cardiologico S.r.l.” che *“La vigente normativa non consente lo spaccETTAMENTO delle attività autorizzate da una struttura all'altra essendo l'autorizzazione inscindibilmente legata al soggetto gestore dell'attività, alla struttura e all'attività stessa.*

*In sostanza, quanto auspicato da codesta struttura potrà realizzarsi mediante istanza di accreditamento della branca di "Cardiologia" presso il presidio di Aprilia(LT), Via Napoli n.15/17 , già autorizzato con Determinazione n. G01997 del 07/03/2016.*

*Naturalmente l'accreditamento della predetta branca, a prescindere dalla eventuale rinuncia dell'autorizzazione e dell'accreditamento della analoga branca autorizzata e accreditata presso il presidio di Formia (LT), Viale Unità d'Italia n. 38, sarà soggetto alla preventiva verifica di compatibilità del fabbisogno e non costituisce, pertanto, obbligo di rilascio pe la Regione Lazio";*

**CONSIDERATO** che con la sopra citata nota la Regione ha attivato l'iter amministrativo della partecipazione al procedimento amministrativo:

- rappresentando alla Società "Centro Cardiologico S.r.l." che avrebbe *"nelle more dell'adozione del provvedimento di diniego, la S.V. potrà produrre, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti – Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento, Via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma e alla ASL Roma 1 (ex RM A), le proprie osservazioni e controdeduzioni in merito";*
- comunicando *"l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 rappresentando che, ai sensi del successivo art. 8, l'amministrazione competente è la Regione Lazio. Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti – Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento, presso la quale è possibile prendere visione degli atti.";*

**CONSIDERATO** che il Legale Rappresentante della Struttura è stato ricevuto dal funzionario del competente ufficio regionale in data 04/08/2017, al fine di spiegare le motivazioni del diniego;

**DATO ATTO** che con nota del 10/08/2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 420928 del 16/08/2017, con la quale lo Studio Legale dell'Avv. Barbara Piccioni, per incarico della società "Centro Cardiologico S.r.l." ha formulato le osservazioni e controdeduzioni alla nota regionale prot. n. 398551 del 01/08/2017 e, in particolare, che:

- *"la vigente normativa non vieta la possibilità di trasferire l'accreditamento da una struttura all'altra avente la stessa proprietà, le stesse branche autorizzate e la stessa ASL";*
- *"la Regione Lazio, nel corso degli anni è andata ben oltre rispetto a quanto richiesto dal Centro Cardiologico S.r.l., infatti con il DCA n. 421/2015 ha permesso a due società appartenenti al medesimo gruppo il trasferimento dell'autorizzazione e accreditamento di quota parte di posti letto ordinari per acuti da una struttura ad un'altra."*
- *"Sempre la Regione Lazio ha adottato, riguardo le strutture di specialistica ambulatoriale, due provvedimenti riguardanti due distinte società Aristeia S.r.l. e MAR S.r.l., l'una ha ceduto all'altra l'accreditamento della branca di oculistica, l'altra ha mantenuto in regime di autorizzazione la branca di oculistica.";*

**CONSIDERATO** che le osservazioni e le controdeduzioni formulate dallo Studio Legale dell'Avv. Barbara Piccioni, per incarico della società "Centro Cardiologico S.r.l." non introducono nuovi elementi utili a superare le criticità evidenziate dalla Regione e, in particolare:

- non risponde a verità che *"la vigente normativa non vieta la possibilità di trasferire l'accreditamento da una struttura all'altra avente la stessa proprietà, le stesse branche autorizzate e la stessa ASL"*. Infatti, l'autorizzazione all'esercizio è inscindibilmente legata al soggetto gestore del presidio, alla sede dell'attività e all'attività stessa, ai sensi degli artt. 7 e 14 della L.R. n. 4/2003. Inoltre, l'art. 13, comma 4, del R.R. n. 2/2007, pur riferendosi ad una specifica fattispecie (quella della cessione/voltura dell'autorizzazione) conferma l'inscindibilità dell'autorizzazione all'esercizio e conseguentemente dell'accreditamento disponendo che *"La cessione dell'autorizzazione all'esercizio è consentita relativamente all'intera struttura, ovvero, complesso di attività già oggetto di precedente provvedimento autorizzatori."*; non è infatti neppure disciplinata la cessione dell'accreditamento;
- è impropria l'affermazione che *"la Regione Lazio, nel corso degli anni è andata ben oltre rispetto a quanto richiesto dal Centro Cardiologico S.r.l., infatti con il DCA n. 421/2015 ha permesso a due società appartenenti al medesimo gruppo il trasferimento dell'autorizzazione e accreditamento di quota*

- parte di posti letto ordinari per acuti da una struttura ad un'altra.*”. Infatti, come lo stesso legale precisa nella nota, si tratta innanzitutto di un presidio ospedaliero (Casa di Cura Villa Betania), soggetto a disposizioni diverse da quelle dei presidi ambulatoriali, al quale è stata applicata una normativa specifica (quella dell'art. 8bis del D.Lgs. 502/1992 e del DM n. 70 del 02/04/2015), non applicabile agli ambulatori, dal momento che alla struttura, gestita per anni in forma mista pubblico/privato, non sono state mai applicate le risultanze dei provvedimenti sulla programmazione della Rete ospedaliera privata;
- è altrettanto impropria l'affermazione che *“Sempre la Regione Lazio ha adottato, riguardo le strutture di specialistica ambulatoriale, due provvedimenti riguardanti due distinte società Aristeia S.r.l. e MAR S.r.l., l'una ha ceduto all'altra l'accreditamento della branca di oculistica, l'altra ha mantenuto in regime di autorizzazione la branca di oculistica.*”. Infatti, posto che la Regione Lazio ha adottato i DCA n. 114/2013 e n. 129/2014 solo a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 3819 del 2011 e dell'Ordinanza del TAR Lazio n. 1208/2012, si precisa che l'operazione effettuata ha riguardato il trasferimento o meglio subentro nel titolo autorizzativo e quindi anche dell'accreditamento provvisorio della branca specialistica di oculistica dalla società Aristeia S.r.l. alla società MAR S.r.l. L'iter procedimentale ha trovato fondamento nella disposizione contenuta al punto 12, lett. B, del decreto del DCA n. 90/2010 che recita *“nel caso in cui, a seguito di apposita istanza completa di tutta la documentazione prevista, siano in corso, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, procedimenti di modificazione della titolarità del titolo autorizzativo ai sensi degli artt. 13 e 14 del R.R. n.2/2007 (conseguenti a fusioni, cessioni di azienda, ecc. già intervenute), le istanze di cui alla L.R. n.3/2010 restano a carico del soggetto cessionario il quale dovrà indicare nelle apposite note del programma informatico gli estremi della relativa istanza”.* Del resto, lo stesso “Centro Cardiologico S.r.l.” ha fruito di una analoga disposizione (DCA n. U0090 del 10 novembre 2010, punto 12), comma c), che recita *“qualora occorra procedere alla modificazione dell'autorizzazione all'esercizio a seguito di: variazione di soggetti a qualsiasi titolo responsabili della gestione amministrativa, tecnica e sanitaria, sostituzione del rappresentante legale, trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale, i soggetti che dimostrino di aver già effettuato le comunicazioni dovute, ma per i quali non si è ancora proceduto alla modifica dell'autorizzazione ed i soggetti che intendano effettuare la comunicazione con la procedure di cui al presente provvedimento, dovranno attestarlo o richiederlo in sede di rilascio delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dall'art. 1, comma 20 della L.R. 3/2010”,* attraverso la quale è stata riconosciuta a posteriori al “Centro Cardiologico S.r.l.” la trasformazione della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio da autorizzazione in favore di persona fisica ad autorizzazione in favore di persona giuridica” (art. 13, comma 7, R.R. n. 2/2007);

**RITENUTO** di confermare che *“quanto auspicato da codesta struttura potrà realizzarsi mediante istanza di accreditamento della branca di “Cardiologia” presso il presidio di Aprilia (LT), Via Napoli n.15/17 , già autorizzato con Determinazione n. G01997 del 07/03/2016.;*

*Naturalmente l'accreditamento della predetta branca, a prescindere dalla eventuale rinuncia dell'autorizzazione e dell'accreditamento della analoga branca autorizzata e accreditata presso il presidio di Formia (LT), Viale Unità d'Italia n. 38, sarà soggetto alla preventiva verifica di compatibilità del fabbisogno e non costituisce, pertanto, obbligo di rilascio per la Regione Lazio.”;*

**RITENUTO**, per quanto sopra rappresentato che le osservazioni e le controdeduzioni formulate dallo Studio Legale dell'Avv. Barbara Piccioni, incaricato dalla società “ Centro Cardiologico S.r.l.”, non introducono elementi utili a superare le criticità evidenziate dalla Regione, di dover negare alla Società “Centro Cardiologico S.r.l.”, che gestisce il presidio sanitario sito in viale Unità d'Italia, 38 - Formia (LT), il trasferimento dell'accreditamento della branca specialistica ambulatoriale di cardiologia presso la sede di via Napoli, 15/17 – Aprilia (LT);

#### DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

di denegare alla Società “Centro Cardiologico S.r.l.”, che gestisce il presidio sanitario sito in viale Unità d'Italia, 38 - Formia (LT), l'istanza al trasferimento dell'accreditamento della branca specialistica ambulatoriale di “Cardiologia” presso la sede di via Napoli, 15/17 – Aprilia (LT).

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della Società e alla Asl di Latina.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti  


09 NOV. 2017

